

AIPG

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Corso di Formazione

in

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA FORENSE

*Teoria e Tecnica della Perizia e
Della Consulenza Tecnica in Ambito
Civile e Penale, Adulti e Minorile*

Il Mondo di Peter Pan

Uno Sguardo Trasversale sulla Pedofilia e sul Minore Vittima di Abuso Sessuale.

di Raimonda Grimaudo

INDICE

<i>Premessa</i>	PAG. 1
CAPITOLO 1 ABUSO SESSUALE E PEDOFILIA	PAG. 3
1. La pedofilia	PAG. 3
2. L'abuso sessuale	PAG. 4
3. Orientamenti teorici per la definizione di abuso sessuale	PAG. 5
3.1 L'abuso intrafamiliare o incesto	PAG. 6
4. Pedofilia: vittime o persecutori?	PAG. 7
CAPITOLO 2 IPOTESI EZIOLOGICHE E PERSONALITÀ DEL PEDOFILO	PAG. 8
1. La sociobiologia e lo studio del comportamento sessuale	PAG. 8
2. La perversione	PAG. 9
3. Rassegna letteraria sulle interpretazioni psicologiche della pedofilia	PAG. 10
3.1 Personalità pedofila e Test di Rorschach	PAG. 12
3.2 Conclusioni circa la personalità del pedofilo	PAG. 13
4. La relazione pedofila	PAG. 14
CAPITOLO 3 ABUSO SESSUALE E PERIZIA TECNICA	PAG. 16
1. Ascoltare il bambino vittima di abuso sessuale	PAG. 16
1.1 Informazione esplicita, informazione indiretta di abuso	PAG. 18
1.2 Euristiche della rappresentatività e della disponibilità	PAG. 18
2. Brevi accenni sulla capacità di testimoniare del bambino	PAG. 19
2.1 Come condurre un colloquio per accertare la presenza di abuso	PAG. 20
2.2 Lo Statement Validity Analysis	PAG. 22
3. Gli indicatori dell'abuso	PAG. 24
3.1 Diagrammi delle linee temporali dell'abuso sessuale	PAG. 28
4. Conclusioni	PAG. 31
CAPITOLO 4 ABUSO SESSUALE E LEGISLAZIONE	PAG. 32
1. Leggi, sessualità e minorenni	PAG. 33
2. Figure professionali tenute a segnalare i casi di sospetto abuso	PAG. 35
3. Conclusioni	PAG. 35
BIBLIOGRAFIA	PAG. 37

IL MONDO DI “PETER PAN”

Uno Sguardo Trasversale sulla Pedofilia e sul Minore Vittima di Abuso Sessuale.

*“Non voglio diventare un uomo
- disse con passione -
voglio rimanere sempre un ragazzino e divertirmi.
Così sono scappato nei giardini di Kensington
e ho vissuto per molto tempo tre le fate”
(Barrie, 1906, pag. 30).*

Premessa

La scoperta dell'infanzia come mondo a parte da quello dell'adulto, come periodo di crescita e di formazione, come universo da proteggere e da interpretare per un sano sviluppo psico-affettivo, appartiene all'età moderna. Prima di allora, i bambini vivevano un'esistenza sospesa tra la vita e la morte: dovevano cercare di uniformarsi al mondo degli adulti e questo significava assumersi grossi oneri soprattutto in ambito lavorativo. Per quanto oggi possa sembrare strano, nel corso della storia il bambino era una merce preziosa nel mondo del lavoro, tanto da poterlo paragonare allo schiavo, anche solo per il fatto che poteva essere venduto dalla famiglia al datore di lavoro. Ovviamente, i bambini erano considerati merce a bassissimo costo ma di grande valore. I primi interventi legislativi a favore dell'infanzia riguardano, appunto, l'uso dei minori in ambito lavorativo (English Factories Act del 1833 che vieta il lavoro dei bambini con età inferiore ai nove anni; la legge italiana del 1971, n°36 con cui si fissava a 14 anni l'età minima per il lavoro), ma è solo nel 1924 con la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, ampliata successivamente nel 1959 e nel 1989, che viene riconosciuto al bambino il diritto di essere nutrito, curato, accolto se abbandonato, il diritto alla famiglia, il diritto di essere educato, di essere aiutato a crescere fisicamente, intellettualmente, moralmente e socialmente. La considerazione dei diritti del fanciullo è cresciuta di pari passo allo sviluppo delle scienze psicologiche e pedagogiche grazie alle quali vengono riconosciute, anche all'infante, delle capacità emotive e sensoriali che nel corso della storia erano ascritte a qualità intrinseche dell'adulto. Non solo, ma il riconoscimento dei diritti del fanciullo ha permesso di considerare “abuso” anche l'atto non necessariamente fisico, altresì psicologico e sessuale.

Purtroppo la maggiore conoscenza e sensibilità che è stata rivolta al mondo infantile non ha determinato la scomparsa di fenomeni gravi come gli abusi, i maltrattamenti e le violenze in generale. Sappiamo, infatti, quanto oggi sia grave la tratta dei bambini venduti come schiavi del sesso, per non parlare dei processi che si svolgono per reati di maltrattamento e abusi nei confronti

di bambini anche molto piccoli. Questo ci deve far riflettere sulla non reale correlazione tra “sapere” e “prevenire”. L’abuso del mondo dei bambini dilaga e il più delle volte non resta che cercare di tamponare il dolore, di aiutare nell’elaborazione del trauma e di ricucire lo strappo a quell’infanzia negata. Ma vivere all’interno di una società ci spinge anche a considerare la personalità dell’abusante (soprattutto se rivolgiamo la nostra attenzione alla pedofilia), di indagare sull’eziologia del suo comportamento, che non necessariamente significa trovare una giustificazione morale o etica e per questo evitarci le conseguenze delle sue azioni. Il deviare da ciò che socialmente viene considerato norma deve avere un perché! Ed è anche forse vero che le norme sono state create affinché qualcuno le possa infrangere, magari qualcuno che nonostante sia capace di intenderle non possa fare a meno di soddisfare un istinto, una pulsione, un quid interno attraverso il quale esprimere il disagio che gli è proprio.

CAPITOLO 1

Abuso sessuale e Pedofilia

Il V Congresso Internazionale sull'Infanzia Maltrattata e Abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984, definisce abuso sessuale "il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza o che sono tali da violare i tabù di una particolare società".

I comportamenti di abuso sessuale su minori sono sempre esistiti, in qualunque società umana, in ogni tempo. Non è un frutto della società moderna. Ciò che è diverso rispetto al passato è che oggi la denuncia e la consapevolezza delle violenze sessuali sono pubbliche.

1 La Pedofilia

La comprensione del fenomeno "pedofilia" è strettamente legata alla cultura e alla società di riferimento, nonché al periodo storico in cui si focalizza l'attenzione.

Nell'epoca classica di Atene e Sparta la pedofilia era molto diffusa. La pederastia tra il VI e IV sec. a.C., consisteva in una relazione sessuale tra uomini adulti e adolescenti su cui si basava l'insegnamento del maestro all'allievo. L'atto di sottomissione del più giovane al più anziano simboleggiava la capacità di essere considerato parte del mondo adulto, una specie di tappa necessaria per il processo di formazione dell'uomo adulto. Se è vero che la pedofilia è strettamente legata al periodo storico in cui la si analizza è anche vero che tale analisi è dipendente dal luogo e dalla cultura di appartenenza. I guerrieri Zande dell'attuale Sudan, prima della civilizzazione inglese, sposavano dei ragazzi che svolgevano le funzioni femminili sia familiarmente che sessualmente.

Etimologicamente parlando pedofilia significa amore per i bambini anche se comunemente significa attrazione erotica omosessuale o eterosessuale tra adulti e bambini in età prepubere.

Secondo il DSM IV la pedofilia rientra nella vasta gamma delle Parafilie, le cui caratteristiche essenziali sono fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente, che riguardano 1) oggetti inanimati; 2) sofferenza o umiliazione di se stessi o del partner, o 3) bambini o altre persone non consenzienti, che si manifestano per un periodo di almeno 6 mesi. Inoltre, le fantasie, i comportamenti e i desideri sessuali, causano un disagio clinicamente significativo o una compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre importanti per il funzionamento dell'individuo. Sempre secondo il DSM IV la pedofilia comporta attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli) da parte di individui di 16 anni o di età superiore di 5 anni rispetto al bambino vittima del pedofilo. Alcuni soggetti preferiscono i

maschi, altri le femmine e alcuni sono eccitati sia dai maschi che dalle femmine. Inoltre, alcuni soggetti con pedofilia sono attratti sessualmente solo da bambini (tipo esclusivo), mentre altri sono talvolta attratti da adulti (tipo non esclusivo). Non sempre l'attività pedofila si concretizza con la perforazione, alcune volte essa è limitata (ma non per questo meno intrusiva) a carezze, masturbazione in presenza del bambino, fellatio o cunnilingus, o semplice piacere derivante dal guardare il bambino nudo. Tutte queste attività sono spesso giustificate o razionalizzate sostenendo che esse hanno un valore educativo per il bambino, che il bambino ne ricava piacere sessuale o che il bambino è sessualmente provocante.

Sulla base di questa definizione è chiaro che il soggetto con pedofilia, una volta uscito dal carcere ci riprova perché essenzialmente egli obbedisce ad un impulso. Da qui nasce l'esigenza di cercare di individuare il "fenomeno pedofilo", di cercare le interpretazioni psicologiche e le cause del comportamento pedofilo per poterlo prevenire e poterlo trattare terapeutamente. Tutto questo in vista del benessere sia del minore-vittima che del pedofilo-abusante. Non è raro, infatti, che tali soggetti vivano con estremo disagio la loro sessualità deviante.

2 L'abuso Sessuale

L'abuso sessuale è un concetto più ampio nel quale può essere certamente fatta rientrare la pedofilia. Esso si definisce nel coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti (bambini e adolescenti) in attività sessuali alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società in cui i soggetti vivono. Montecchi (1994) sottolinea come anche le attività sessuali realizzate con l'accettazione del minore rientrano nell'abuso. L'aspetto fondamentale dell'abuso è rappresentato dalla condizione della vittima, impossibilitata a scegliere o a comprendere correttamente quello che sta accadendo o che gli viene proposto.¹

L'abuso può essere suddiviso in:

- intrafamiliare;
- extrafamiliare;
- istituzionale (nel caso in cui l'abuso sia attuato da persone a cui il minore è affidato – insegnanti, medici, allenatori, ecc.....);
- di strada (abuso attuato da persone sconosciute);
- a fini di lucro (sfruttamento della prostituzione, materiale pornografico, turismo sessuale,.....);
- da parte di gruppi organizzati (sette, gruppi di pedofili,

¹ Dati estratti dal Master in "Psicologia giuridica AIPG" gennaio- giugno 2003 Roma

2.1 Orientamenti teorici per la definizione di abuso sessuale²

Gli approfondimenti prodotti nell'ultimo decennio hanno contribuito ad un a migliore comprensione delle cause e della configurazione del fenomeno delle violenze sessuali compiute sui minori. Numerose sono state le prospettive teoriche che nel corso degli anni hanno proposto delle ipotesi interpretative riguardo al fenomeno dell'*abuso sessuale*. Tra queste menzioniamo:

Modelli psicodinamici: valutano le dinamiche emozionali profonde sia del bambino abusato che delle sue relazioni con le figure genitoriali. Quindi l'abuso è definito in rapporto alla qualità delle relazioni primarie e ai meccanismi di difesa messi in atto dal bambino in difficoltà.

Modelli sociologici: studiano le variabili micro e macro sociali con particolare riferimento ai modelli interattivi all'interno della famiglia, scuola e gruppi. L'abuso viene definito in rapporto agli assetti familiari e ai ruoli sociali.

Modello sistemico: mette in rilievo le dinamiche relazionali e ambientali che caratterizzano le famiglie abusanti e i loro modi di funzionamento nell'analisi dei modelli comunicativi all'interno dei sistemi complessi.

Modello cognitivista: studia i modelli di coping delle vittime di abuso e le loro risposte patologiche o adattive ad uno stimolo stressante o traumatico.

Modello Medico-Legale: ha sviluppato la ricerca dei dati di evidenza relativi agli indicatori di abuso, di valutazione dell'approfondimento dei criteri di valutazione dell'attendibilità, dei fondamenti decisionali relativi all'allontanamento dei minori e all'affidamento extrafamiliare.

Differentemente secondo un *approccio integrato*, che prevede il concorrere di più fattori, l'abuso è considerato come l'espressione di un sintomo disfunzionale che origina dal confluire di più variabili interagenti tra loro, appartenenti al sistema familiare, sociale e relazionale e non unicamente legato alla componente psicologica dell'abusante. L'episodio violento va collocato all'interno di un contesto familiare, dove ogni membro ha una sua storia e porta con sé le esperienze della propria famiglia di origine e del proprio ambiente sociale, esperienze che vengono, poi, ad interagire con quelle degli altri membri appartenenti al nucleo. Tra i diversi autori si riscontra un parziale accordo circa l'identificazione dei fattori di rischio individuali e socio-familiari nella genesi del comportamento abusante e circa i tratti specifici del bambino abusato. Ad esempio alcuni autori reputano la giovane età degli abusanti come favorente le difficoltà nell'espletare le funzioni genitoriali e, quindi, anche l'espressione dell'aggressione di tipo sessuale, mentre altri rilevano che l'autore della violenza possa avere un'età molto superiore a quella della vittima. Dati di altre ricerche collocano l'età media degli abusanti nella fascia d'età che va dai 35 ai 45 anni. Differiscono poi i risultati di numerosi lavori sul livello di intelligenza di coloro che abusano

² Appunti estratti dal Master di "Psicologia giuridica AIPG" gennaio – giugno 2003 Roma

sessualmente di un minore. Per questi soggetti sono stati riscontrati livelli di intelligenza al di sotto della norma, ma i dati spesse volte non trovano conferma presso altre ricerche. L'influenza dei fattori sociali, culturali ed economici, invece, non sembra essere rilevante. Il fenomeno dell'abuso sessuale infantile riguarda tutte le classi sociali. Anche se è vero che la maggior parte delle segnalazioni che arrivano ai servizi di assistenza interessano più i nuclei familiari appartenenti a fasce sociali marginali, il cui disagio è più visibile.

2.2 L'abuso intrafamiliare o incesto

I dati dei riscontri operativi ci informano che gli abusi sessuali commessi sui minori vengono frequentemente consumati nell'ambito familiare e che l'incesto più frequente è quello che chiama in causa la relazione padre/figlia. Gli esperti, nell'analizzare le famiglie incestuose, hanno rilevato che la caratteristica che più le contraddistingue è la confusione dei ruoli. Generalmente vi è un padre immaturo e dipendente e una madre che per vari motivi rifiuta il marito ed è emotivamente distante dalla figlia. Gli studi sul tema hanno evidenziato due tipologie familiari della famiglia incestuosa:

- a) famiglia patriarcale: il padre è una figura dominante che esercita il suo potere sulla moglie e sui figli in modo autoritario e violento. La madre è passiva e succube.
- b) famiglia con coppia parentale caratterizzata da una madre attiva, aggressiva, spesso assente per il lavoro, e un padre passivo, insicuro, subordinato e dipendente dalla moglie.

Ciò che accomuna le due tipologie è l'appartenenza di uno dei due genitori al sottosistema dei figli piuttosto che a quello parentale. Questo vuol dire che, in linea di massima, all'origine di un abuso incestuoso c'è il fallimento di una coppia di genitori e, inoltre, l'incesto sembrerebbe un regolatore dei conflitti interni della coppia genitoriale poiché permette alla famiglia di rimanere unita e alla madre di continuare ad avere un partner accanto a sé. La configurazione dell'incesto e, in generale dell'abuso sessuale sui minori, deriva da un fraintendimento tra due linguaggi utilizzati da due mondi completamente diversi: il mondo infantile che usa il linguaggio asessuato della tenerezza, e il mondo degli adulti che utilizza un linguaggio delle passioni altamente sessuato. La richiesta seduttiva del bambino non è altro che un surrogato del bisogno d'amore e di vicinanza che trova risposta nell'espressione di una sessualità reale del genitore. Questi, oltre ad essere colui che abusa del minore, ne è anche la figura di riferimento da cui il minore dipende sia emotivamente che fisicamente e materialmente. Le dinamiche seduttive che il genitore attiva nei confronti del figlio/a contribuiscono ad un peggioramento delle conseguenze psicologiche dell'incesto e, dunque, della riuscita della terapia. Infatti, laddove vi sia stata violenza da parte dell'abusante la vittima è più capace di definire i ruoli e di stabilire il colpevole. Diversamente se l'abuso è stato caratterizzato dalla presenza di strategie seduttive ne risulta un forte senso di colpa che deriva dalla falsa credenza

di aver accettato le “avance” dell’abusante. In particolare nel caso dell’abuso intrafamiliare si deve constatare l’assenza dei confini generazionali. Nel caso dell’incesto fra padre e figlia l’abusante tende a stabilire con la figlia un rapporto esclusivo, la elegge a figlia preferita, oppure cerca una particolare vicinanza affettiva mostrandosi incompreso e bisognoso di cure. Il padre tende ad invischiarla prospettandole realizzazioni sociali grandiose. Inoltre mette in atto una serie di strategie volte a svalutare la figura materna così da interferire nella relazione madre-figlia. L’azione del padre volta all’isolamento della figlia agisce in molti casi su una difficoltà preesistente della madre a fornire protezione e vicinanza affettiva alla figlia. Queste difficoltà possono essere legate a sue problematiche personali o a fattori contingenti come malattie fisiche che aumentano la distanza tra le due in modo tale da rendere impotenti entrambi: l’una ad accorgersi dell’abuso e a difendere la figlia, l’altra a chiedere aiuto.

3 Pedofilia: vittime o persecutori?

Per quanto la pedofilia si possa considerare abuso sessuale e possa presentarsi con comportamenti assimilabili a quelli dell’incesto o di qualsiasi altro abuso sessuale su minore, essa si sviluppa, si svolge e si ascrive ad una realtà diversa da quella intra-familiare o di qualsiasi altro genere. Ciò vuol dire che il rapporto tra un pedofilo ed un minore assume caratteristiche psico-relazionali a se stanti e specifiche rispetto ad una relazione incestuosa o ad altre relazioni abusanti esterne dalla famiglia del minore. Colui che vive la condizione di “pedofilo” definisce la sua sessualità come strettamente interconnessa a pratiche non accettate sul piano sociale e questo determina uno stato di malessere nel rapporto con se stesso e con gli altri. Questa affermazione non vuole certamente fare assumere al pedofilo le caratteristiche di una vittima che in realtà non è, ma lo studio dell’evoluzione del comportamento sessuale, del suo istinto sessuale e in generale della sua personalità, di cui sappiamo ben poco, potrebbe esserci utile per capire il “fenomeno pedofilia” e per tentare di essere meno complici di un reato così grave. Infatti, la non conoscenza del mondo interiore e della qualità dei nostri desideri, la scarsa conoscenza della sessualità e delle sue varie forme e l’ignoranza delle causali e delle determinanti della pedofilia ci rendono complici dell’abuso sessuale sull’infanzia.³ Per questo è giusto chiedersi: ontogeneticamente e soprattutto culturalmente come si sviluppano i comportamenti sessuali? Come si sviluppa una personalità pedofila? Quali sono le conoscenze psicologiche sulla pedofilia?

A questi quesiti tenterò di dare una risposta nei prossimi capitoli.

³ Umberto Galimberti “*Il muro del Silenzio*” articolo di “Repubblica” Sabato- 29 Aprile 2000

CAPITOLO II

Ipotesi eziologiche e personalità del pedofilo

1 La sociobiologia e lo studio del comportamento sessuale

In ogni società, animale o umana che sia, s'impongono a maschi e femmine specifiche norme e aspettative di comportamento, le cui deviazioni vengono giudicate negativamente. Partendo da differenze biologico-fisiologiche tra i sessi, s'instaurano modelli di reazioni psicologiche e di comportamento sociale che, a loro volta, sono influenzati dall'organizzazione socio-economica di una società. Ciò avviene anche per i comportamenti sessuali. Poiché il comportamento sessuale degli animali è ritenuto istintivo e poiché per ritrosia e per ignoranza vengono date scarse informazioni pratiche sul comportamento sessuale e sulla procreazione, anche il comportamento sessuale umano è considerato istintivo (vedi Freud). Inoltre, data la difficoltà oggettiva di fare esperimenti sugli uomini, possiamo studiare i comportamenti sessuali riferendoci a quelli degli animali. Si è visto che gli animali che vengono allevati in isolamento sociale dimostrano, più tardi, un comportamento sessuale incongruente. H. Harlow (1959)⁴ allevò alcuni esemplari di *Macacus Rhesus*, isolandoli sia dai propri coetanei che dalla propria madre. L'isolamento dai coetanei si dimostrò molto più grave per il comportamento sessuale che non quello dalla sola madre. Sembra che nelle scimmie antropomorfe i giochi sessuali della prima infanzia siano una condizione preliminare necessaria per lo sviluppo del comportamento sessuale normale. In natura esiste una tendenza marcata ad evitare l'incesto e questo a causa della selezione naturale: gli individui che per patrimonio genetico erano dotati della tendenza ad evitare l'incesto avrebbero prodotto in media, nel corso dell'evoluzione, una progenie più sana dei figli degli individui sprovvisti di tale tendenza ereditaria. Proprio per questo gli animali riconoscono i parenti più stretti e li rifiutano come partner sessuali e, sia maschi che femmine si allontanano dall'area in cui sono nati, fatto che rende poco probabile il congiungimento sessuale con individui imparentati con loro. Sembra che questo sia valido anche per l'uomo. Edward Westermarck (1891)⁵ propose una teoria (effetto Westermarck) secondo la quale gli esseri umani sviluppano un'avversione fisiologica ad avere rapporti sessuali con una persona con la quale hanno avuto un prolungato e intimo contatto durante la prima infanzia. Da questi studi e con queste conoscenze possiamo affermare che il comportamento sessuale normale sia:

⁴ Dizionario di Psicologia – Arnold, W., Eysenck, H. J., Meili R. – voce “Sessualità: sviluppo del comportamento sessuale”.

⁵ Grey P. “*Psicologia*” Zanichelli 2000 (p. 144)

- un istinto che viene differenziato in base all'apprendimento dei ruoli sociali (norma) dei singoli individui;
- determinato dall'esperienza di giochi sessuali durante la prima infanzia con i coetanei;
- determinato geneticamente dalla selezione naturale.

Tuttavia, il comportamento sessuale è un comportamento complesso e nella fruizione della sessualità concorrono soddisfazioni di diverso tipo (R. Canestrari, 1996)⁶:

- 1) soddisfazione di tipo sensoriale-motorio per la quale le stimolazioni devono assumere il carattere di novità e devono essere ricche di tensione emotiva;
- 2) soddisfazione legata alla stimolazione di motivazioni cognitive-esploratorie di sé e degli altri;
- 3) soddisfazione di motivazioni connesse all'affermazione del sé. L'esperienza sessuale permette (o non permette) il mantenimento o l'allargamento della propria identità, dell'autostima e della costanza del sé;
- 4) soddisfazione della modalità aggressiva attraverso il simbolismo conscio o inconscio al momento della fruizione sessuale, che generalmente rappresenta la figura parentale;
- 5) soddisfazione delle motivazioni sociali per cui si ritrova la coesione nella coppia o nel gruppo attraverso l'attivazione di processi psichici quali proiezione e identificazione;
- 6) soddisfazione delle motivazioni ludiche ricavate dall'esperienza del piacere sessuale.

La sessualità esprime il concetto per il quale gli esseri umani vivono e si organizzano in rapporto alla loro dimensione sessuata e si pone quindi come principio d'ordine su cui si fondano le relazioni sociali. Sia che la si veda come Freud, sia che la si osservi con gli occhi di Bowlby, la sessualità appartiene alla specie umana, così come a quella animale, ed è un aspetto fondamentale dello sviluppo adattivo e personologico degli esseri viventi.

2 La perversione

Il comportamento psicosessuale che si esprime in forme atipiche rispetto alla norma è la perversione.⁷ Freud definiva la perversione come il negativo della nevrosi, nel senso che il perverso mette in atto impulsi che il nevrotico rimuove, e quando si trova di fronte ad un'angoscia regredisce a forme di sessualità infantile, al contrario del nevrotico che adotta altre forme di difesa sostitutive alla regressione.

In generale, possiamo dire che ogni incapacità a contenere i propri impulsi meno socializzabili è fonte di condotte definite "perverse". I tratti di un soggetto definito perverso sono stati riassunti da G. Jervis (1975)⁸ nel seguente modo: a) il soggetto ha difficoltà a trattenersi dal soddisfare i propri

⁶ Presentazione di R. Canestrari in "Sessuologia Clinica" G. Ribelli, Masson Milano 1996

⁷ Dizionario di Psicologia – Galimberti, Umberto – voce "Perversione"

⁸ Dizionario di Psicologia – Galimberti, U. – voce "Perversione"

impulsi; b) ha difficoltà a valutare la discrepanza dei propri atti rispetto alla norma ed a valutare le conseguenze di questi atti; c) procura con questi atti seri danni (anche psicologici) a se stesso e agli altri; d) è intelligente in modo normale, non presentando disturbi né di tipo nevrotico né di tipo psicotico; e) tende a reiterare stabilmente le forme di comportamento disapprovate dalla società.

Abbiamo visto in cosa consiste fruire della sessualità e del piacere che ne deriva nel caso in cui la personalità dell'individuo sia una personalità elastica, capace di adattarsi e di svilupparsi nel corso della vita. Esistono, infatti, altre modalità della fruizione del piacere⁹: le *personalità immature* in altre parole di persone i cui schemi di adattamenti istintivi non hanno avuto modo di differenziarsi ed arricchirsi attraverso l'apprendimento, vuoi per una costituzionale predisposizione che ha reso difficile l'acquisizione, vuoi per malattie psicofisiche, per carenze affettive, che in età precoce hanno impedito una maturazione neuropsichica, determinano una personalità piatta e stereotipata, dominata dalle primitive organizzazioni egocentriche dell'età infantile (interesse immediato con poche possibilità di dilazionare nel tempo la soddisfazione dei bisogni). In questo caso l'esperienza del piacere è essenzialmente legata a modalità manipolatorie e violente. Nelle *personalità neurotiche*, capaci di reagire con reazioni dilazionate nel tempo, ad aggirare le frustrazioni, fare dei progetti futuri, il desiderio del piacere, di autonomia e libertà (vissuto attraverso l'esperienza sessuale) viene percepito come una rivolta verso l'autorità parentale che è vissuta con sentimenti di colpa ansiosi e altamente minacciosi. Il piacere è negato in quanto minaccia l'acquisizione di meriti che gli deriva dal genitore interiorizzato, minaccia l'efficienza e la carriera.

Sulla base di questa differenziazione della fruizione del piacere potremmo dire che l'istinto pedofilo sia proprio di una personalità immatura che non riesce a dilazionare nel tempo la soddisfazione dei propri bisogni.

3 Rassegna Letteraria sulle interpretazioni Psicologiche della Pedofilia

Nel corso degli anni sono state elaborate diverse ipotesi interpretative riguardo al comportamento pedofilo. Le teorie sessuologiche di vecchio stampo, che hanno dominato la psicologia e la psichiatria fino ai primi decenni del novecento, consideravano le perversioni sessuali come delle sindromi psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell'istinto sessuale. Le interpretazioni psicologiche della pedofilia nascono all'interno delle teorie psicodinamiche.¹⁰ Già **Freud** (1905) e successivamente **Fenichel** (1945) individuarono l'origine e il significato delle perversioni sessuali nella teoria delle pulsioni. Il tutto viene ricondotto a fissazioni e regressioni verso forme di sessualità infantile ancora presenti nella vita adulta, con l'istinto e l'oggetto marcatamente separati l'uno dall'altro. Per la teoria classica psicoanalitica, la pedofilia è una scelta

⁹ Presentazione di R. Canestrai in "Sessuologia Clinica" G. Rifelli, Masson Milano 1996

¹⁰ Dati estratti dal Master in "Psicologia giuridica AIPG" gennaio – giugno 2003 Roma

oggettuale narcisistica: il pedofilo vede se stesso bambino nel bambino. Le azioni pedofile, per **Kunz** (1942) e **Bräutigam** (1966) mancano della gradualità attraverso cui si dovrebbe sviluppare l'avvicinamento e l'incontro sessuale adulto e, al contrario, hanno caratteristiche di urgenza e d'impellenza.

Sempre in quest'ottica, **Nass** (1954) descrive la personalità pedofila immatura e scarsamente evoluta dal punto di vista psicosessuale e con un'affettività non legata ad aspetti erotici. È come se non ci fossero le caratteristiche adulte dell'Eros, cioè desiderio dell'altro e desiderio dell'incontro.

Glueck e **Hammer** (1957) sviluppano quattro fattori fondamentali come causa della pedofilia: a) reazione al "complesso di Edipo", con paura di castrazione e timore di rapporti con donne psicosessualmente mature; b) inibizioni relazionali che possono essere ascritte lungo una linea che ha come poli le relazioni schizoidi e quelle schizofreniche; c) debolezza dell'Io e inadeguato controllo degli impulsi; d) minima capacità di sublimazione degli impulsi.

Wyss (1967) descrive i pedofili con *"carattere prevalentemente infantile e con forti tensioni pulsionali tanto da giungere ad improvvisi sfoghi senza scelta"*. Wyss afferma che quelli che lui ha osservato *"hanno fantasie sessuali normali ma falliscono nella concretizzazione di un rapporto con un partner sessuale maturo, mancano di tenerezza e vengono sopraffatti da un agire pulsionale e pressante per cui cercano in modo rudimentale una soluzione immediata alla tensione psicosessuale, in cui non trova posto la carica erotica e la tenerezza"*. La pedofilia, dunque, è una pseudoperversione poiché nel pedofilo eterosessuale esistono, secondo l'autore, fantasie sessuali anche con partner maturi dell'altro sesso. Per Wyss non esiste, comunque, una personalità pedofila e non è neppure possibile evidenziare una causa comune del comportamento pedofilo.

Iaria (1968) come altri autori, afferma che nel comportamento pedofilo appaiono inesistenti gli atteggiamenti di tenerezza, il distanziamento, l'avvicinamento differenziato, i giochi intermedi reciproci caratteristici dell'amore. Non esiste la pedofilia in quanto tale, ma esistono comportamenti pedofili e caratteristiche psicologiche riscontrate in quasi tutti coloro che hanno agito le pulsioni pedofile. Egli afferma che tali caratteristiche siano: ritardo o precocità nello sviluppo sessuale, immaturità, disturbi del rapporto interpersonale, insicurezza, esplosività, labilità della personalità, aggressività, invadenza, irrequietezza e instabilità.

Kohut (1971) si allontana dalla teoria classica delle pulsioni e descrive l'agito perverso come fenomeno successivo alla rottura dell'unità psicologica primaria (legame empatico oggetto-Sé). Questo vuol dire che la pulsione agita è la conseguenza della disintegrazione dell'unità interna e viene utilizzata nella ricerca della riparazione del Sé. Le fantasie e i comportamenti sessuali perversi aiutano il paziente a sentirsi integro nel momento in cui teme inconsciamente l'abbandono o la separazione.

Mitchell (1988) sottolinea come l'attività sessuale perversa possa essere legata ad una fuga dalla relazione oggettuale, come unica possibilità per il pedofilo di percepire la propria autonomia dal vissuto della figura materna interna, troppo rappresentativa per l'Io dal punto di vista affettivo. Ciò significa che l'attività pedofila rappresenterebbe simbolicamente una sfida verso l'immagine materna. Con questa definizione l'autore si distanzia dalla teoria delle pulsioni a favore di quella delle relazioni oggettuali.

Gabbard (1994) evidenzia che l'attività sessuale con i bambini, incoscientemente idealizzati, arriva a determinare una condizione di forte sicurezza, in quanto nel legame viene vissuta la fusione con un oggetto ideale, fino ad arrivare ad una ri-formazione di un Sé giovane investito di una maggiore autostima.

Diversamente, le teorie sociologiche tendono a spiegare la pedofilia inserendola nei contesti sociali, storici o geografici d'appartenenza, definendone i limiti soprattutto in termini culturali. Sono stati compiuti notevoli sforzi anche nel tentativo di delineare il profilo psicologico del pedofilo, ovvero definire la sua personalità. La distinzione più comune è quella fra casi non psicopatologici e psicopatologici. Le caratteristiche del primo gruppo vengono ricondotte a tratti di immaturità psicosessuale, passività, impotenza, e infantilismo. Nel gruppo concernente gli psicopatologici sono comprese, invece, tutte le varie forme dei disturbi mentali. In realtà occorre precisare che i pareri sulle caratteristiche della personalità del pedofilo sono vari e diversi fra gli autori. I risultati degli studi e delle analisi non riescono attualmente a comporre un profilo univoco e completo. Le osservazioni della letteratura specializzata nel descrivere "*l'incontro pedofilo*" si attengono più al livello oggettivo comportamentale che a quello esplicativo. Sono ancora poco chiare le ragioni più profonde dei vissuti inconsci dell'adulto.

3.1 Personalità pedofila e Test di Rorschach

Attraverso il Test di Rorschach è stato possibile (Capri, Iaria e Lanotte, 1997)¹¹ isolare alcuni tratti caratteristici e specifici della pedofilia, pur sapendo che da quanto emerso non è possibile fornire un quadro univoco interpretativo della pedofilia. Le aree analizzate dagli autori di tale ricerca sono state le seguenti:

- strutturazione dell'Io
- dinamiche intrapsichiche
- affettività
- relazioni interpersonali

¹¹ Dati estratti dal Master in "*Psicologia giuridica AIPG*" gennaio – giugno 2003 Roma

Queste quattro aree d'indagine sono fondamentali per la valutazione clinica di tutti i pazienti pedofili e non.

Dalla ricerca sono emersi alcuni aspetti di personalità specifici:

- 1) Relazioni Oggettuali Primarie Patologiche con identificazione deficitaria e mancato riconoscimento delle proprie componenti sessuali. Il processo d'identificazione che va dalla dipendenza all'autonomia affettiva, appare non sufficientemente adeguato e armonico rispetto alla realtà.
- 2) Immaturità affettiva più egocentrica che adattiva, rapida esauribilità dei freni inibitori di fronte all'imminenza e all'urgenza degli impulsi sessuali, bassa tolleranza alle frustrazioni e ipersensibilità alle critiche.
- 3) Relazioni Interpersonali Inadeguate, la deficitaria identificazione caratterizza un rapporto con l'altro sviluppato in modo irregolare e superficiale. I comportamenti e le emozioni nei confronti dell'altro sembrano espressi o in termini oppositivi, o manipolativi, o di dipendenza, o di esitamento.

3.2 Conclusioni circa la personalità del pedofilo

Abbiamo visto come tracciare un identikit del pedofilo sia molto difficile. Ognuno presenta delle caratteristiche proprie e soprattutto una sua storia personale. Tuttavia possiamo sintetizzare i precedenti punti di vista con ciò che scrive Cosimo Schinaia (2001), autore di "Pedofilia, Pedofilie". Secondo l'autore, il pedofilo è convinto della giustezza delle sue posizioni; sia che ne soffra, sia che lo rivendichi, c'è al fondo un'arroganza intellettuale che lo induce a difendere la possibilità di una relazione erotica con un bambino considerato non come un oggetto abusato ma come un soggetto attivo in grado di proporsi sessualmente. Il pedofilo è monotono, ripetitivo, con un'incapacità emotiva che gli impedisce l'accesso al mondo della fantasia, all'elaborazione simbolica dei fatti. La perversione pedofila è totalmente antirelazionale e antierotica: il piacere è strettamente legato al potere che rende nullo ogni affetto. Questa loro sessualità è espressione di un mondo interno tetro, deprivato dell'infanzia. Tutti i pedofili sono ex bambini poco amati, carenzati, isolati, chiusi in un mondo immaginario, precocemente adultizzati. Nell'80% dei casi sono ex bambini abusati, con padri in parte o del tutto assenti e madri tendenzialmente depresse. La pedofilia è incoraggiata da una madre anaffettiva, distaccata mentalmente, non erotizzante e tanto meno seducente. Secondo Devereux (cit. in Gauthier –Hanon e Téboul, 1988, p. 226)¹² la pedofilia sarebbe attribuibile all'assenza d'interesse dei padri per i loro figli che cercano di compensare "l'assenza del padre" con altri uomini adulti. Il gioco di svalorizzazione e di valorizzazione del

¹² cit. da C. Schinaia in "Pedofilia Pedofilie" Bollati Boringhieri 2001 Cap. 8

padre nell'immaginario del pedofilo mette in evidenza che nessuno in realtà gli ha insegnato ad essere padre.

L'immaginario del pedofilo può costituirsi secondo alcune modalità:

1. il pedofilo vuole essere un ragazzo insieme ad altri ragazzi nel mondo dei giochi e della fantasia (sindrome di Peter Pan). Per il pedofilo non esiste sviluppo oltre l'adolescenza, tanto che l'oggetto d'amore viene perduto nel momento in cui acquisisce i caratteri somatici dell'adulto. Il pedofilo nei ragazzi cerca se stesso (Thomä e Käkele, 1988)¹³: si tratta di un amore per identificazione; i ragazzi lo attraggono perché sono come lui voleva essere allora - liberi, indipendenti, senza legami e senza paure.

2. è frequente notare come i pedofili dichiarino di essere stati bambini intelligenti, di aver avuto un'infanzia meravigliosa, idealizzata nei loro racconti. In realtà l'infanzia di questi ex bambini è costellata da eventi che indicano la loro impossibilità di accordare fiducia all'adulto. Nasce così il rifiuto da parte del futuro pedofilo di diventare quell'adulto svalutato e inconsciamente odiato (De Masi, 1998). I pedofili, quindi, sono stati dei bambini isolati, esclusi dagli altri e che hanno invidiato la vitalità dei loro coetanei. Da adulti possono tentare di possedere e di catturare quei bambini, cercando di impossessarsi di quella vitalità che hanno ammirato e che a loro è mancata.

4 La relazione pedofila

La relazione pedofila è una relazione particolare all'interno della quale il pedofilo ritrova se stesso, l'unità del suo Io, attraverso l'identificazione con il bambino.

Essa è asimmetrica poiché è l'adulto che induce o costringe il bambino a farsi complice: la capacità di creare l'atmosfera emotiva per sollecitare la volontaria partecipazione del bambino viene considerata un vero e proprio talento del pedofilo. Stupisce la facilità d'accesso del pedofilo al mondo infantile: "nell'incontro pedofilo sembra attivarsi una risonanza intima emotiva simile, per quanto riguarda la richiesta d'amore, ma differente per quanto riguarda la modalità dell'essere nell'amore, orientata verso il bambino e spinta dal bisogno di soddisfacimento sessuale del pedofilo, orientata verso l'adulto e spinta dal bisogno di gratificazione, protezione e cura nel bambino" (Lanotte, 1999, p. 72).¹⁴

Il bambino con cui il pedofilo entra in contatto non ha una coscienza emotiva che viene riconosciuta e rispettata, ma viene pensato e riconosciuto come un adulto in miniatura. La struttura del sistema relazionale è chiusa ed autoreferenziale, e al suo interno si consuma il rito della violenza e della sopraffazione, seppure camuffata da seduzione. È interessante notare come gli abusatori scelgano i

¹³ cit. da C. Schinaia in "Pedofilia Pedofilie" Bollati Boringhieri 2001 Cap. 8

¹⁴ cit. da C. Schinaia in "Pedofilia Pedofilie" Bollati Boringhieri 2001 Cap. 8

bambini più derelitti, i più sottomessi, non solo per la facilità con cui possono circuirli ma come caratteristica d'attrazione.

La relazione pedofila è ripetitiva e monotona anche se queste caratteristiche non vengono avvertite dal pedofilo in virtù dell'eccitamento che accompagna la compulsione e che, come la droga, trasforma ogni volta lo stesso identico rito in appetibile novità. L'incontro sessuale consiste nella pedissequa ripetizione di quanto è stato costruito in anticipo nella mente del pedofilo. Ogni sequenza dell'incontro deve geometricamente corrispondere al film immaginativo già preparato dal pedofilo. Per gli psicologi del Sé la risposta pedofilica rappresenta un tentativo difensivo ma perennemente insoddisfacente e pertanto reiterabile all'infinito, di usare massicciamente la sessualità per tentare di contrastare la carente coesione del Sé. Bonnet (1997)¹⁵ riferendosi ad un apporto dato da Freud in "Ricordare, ripetere e rielaborare" del 1914, sottolinea come il ripetere un atto sia connesso all'atto transferiale e questo, come è facile supporre, ha notevoli implicazioni terapeutiche e riduce il senso d'impotenza dell'analista.

Anche se si può notare come i singoli atteggiamenti o comportamenti pedofili di per sé non hanno nulla in comune con la criminalità sessuale, il rapporto asimmetrico dominante-dominato, adulto-bambino, subisce una estrema escalation e va verso il massimo dell'orgasmo perverso che coincide con il piacere derivante dal potere di uccisione (De Masi, 1998).¹⁶ Una ricerca effettuata su 91 soggetti evidenzia che la percentuale di pedofili che uccidono o tentano di uccidere il bambino durante o dopo la violenza è pari all'8%. Il piacere dell'omicidio rappresenta il culmine della relazione sadomasochista che non fa altro che tenere a bada l'angoscia di morte del pedofilo-criminale.

¹⁵ cit. da C. Schinaia in "Pedofilia Pedofilie" Bollati Boringhieri 2001 Cap. 8

¹⁶ cit. da C. Schinaia in "Pedofilia Pedofilie" Bollati Boringhieri 2001 Cap. 8

CAPITOLO III

Abuso sessuale e Perizia Tecnica

Sul piano delle relazioni interne, l'abuso è, per chi ne è vittima, una violenta esperienza di intrusione che ha l'effetto di distruggere o di sovvertire i contenuti del mondo interno nel quale viene a forza immessa.

Al bambino, alla bambina vengono così imposti comportamenti sessuali il cui raggiungimento avrebbe richiesto una più lunga maturazione, e che ora non possono essere in alcun modo provvisti di contenimento da parte del bambino, non solo perché essi non sono adatti al suo stato di maturazione mentale e fisica, ma perché non vi è nessun adulto che in tali circostanze, possa partecipare alla condivisione di tali esperienze traumatiche. Il bambino abusato è per definizione solo, e per tale motivo, non potendo tollerare quanto sta sperimentando, non potrà mettere in atto meccanismi di scissione dell'apparato mentale, per poter sopravvivere. Al bambino abusato viene impedito il normale svolgersi del conflitto edipico, attraverso l'introduzione forzata di fantasie e di esperienze che ne fanno drammaticamente precipitare il decorso e che ne impediscono la risoluzione. Questo è ancor più vero quando l'abusante è un genitore o un parente stretto.

Il legame patologico adulto-bambino che caratterizza le violenze psicologiche che stanno alla base degli abusi sessuali, è costituito da un'inversione del flusso delle proiezioni nelle quali l'adulto usa la mente del bambino come "ricettacolo" delle proprie proiezioni, creando uno sconvolgimento che spesso viene malamente arginato da fenomeni di scissione (Giobatta Guasto, 2003).

L'abuso sessuale non cessa di avere effetti al momento della neutralizzazione, dell'allontanamento dell'abusante dall'abusato. Per questo quando s'intraprende un accertamento peritale bisogna saper entrare in contatto emotivo con il bambino per individuare al suo interno la presenza di un'esperienza estranea ed imposta che continua a produrre effetti nel tempo. Di contro, un bambino abusato non ha alcuna aspettativa di trovare un adulto comprensivo o accogliente, e per questo spesso chiede di rimanere solo per creare uno spazio vuoto, la solitudine, che può essere riempito dal genitore intrusivo che non se n'è mai andato.

1 Ascoltare il bambino vittima di abuso sessuale

Nel momento in cui ci si accinge ad ascoltare un minore vittima presunta di abuso sessuale, il tecnico incaricato di perizia si trova di fronte ad imponenti resistenze che hanno una triplice origine: esterna (il soggetto da esaminare, con tutto il suo mondo interno e il suo entourage relazionale), ambientale (relativa al contesto in cui si svolge l'accertamento peritale - tempi ristretti e modalità

operative spesso svolte in concomitanza con la presenza di altri consulenti e di avvocati) e interna (insieme di emozioni che scaturiscono nell'osservatore).

Il compito del perito è quello di accertare la credibilità dei fatti la cui rappresentazione all'interno della coscienza può andare incontro a complesse distorsioni: può accadere che dell'autenticità dei fatti il soggetto non sia del tutto o sia solo parzialmente consapevole a causa del fatto che l'esperienza traumatica è sottoposta ad un continuo alternarsi di momenti di rievocazione e di rimozione e persino alla trasformazione dei residui mnestici in sintomi somatici. Nell'accertamento dell'abuso, quindi, il perito dovrà tenere conto di tutto ciò senza trascurare l'ipotesi di una falsa rilevazione o della presenza della sindrome di Münchhausen per procura. In quest'ultimo caso un genitore, più frequentemente la madre, sposta le sue convinzioni deliranti sul figlio: le storie dei sintomi di un abuso sessuale vengono inventate dai genitori riferendoli ai propri figli. I sintomi riferiti e attribuiti al bambino dipendono dalla fantasia della madre e dalle sue conoscenze mediche. Accertare un caso di abuso sessuale sul minore significa, quindi, operare un intervento delicato e complesso che presuppone un alto grado di competenza e professionalità in ciascuno degli operatori che, pur compiti e modalità diverse, ne prendono parte. Presuppone inoltre un buon livello di coordinamento e collaborazione tra le diverse aree di pertinenza e la capacità di operare con un'ottica allargata che tenga in considerazione contemporaneamente aspetti fisici e psicologici; aspetti individuali e relazionali e valuti insieme la vittima potenziale e il suo potenziale abusante. Sarebbe auspicabile, in tal senso, che il singolo professionista che si occupa di un caso di minore abusato abbia conoscenza generale del problema sotto le diverse prospettive (fisico, legale, psicologico, ecc.) pur contribuendo in modo specifico. Occorre, inoltre, che abbia chiari, gli obiettivi che guidano l'accertamento di abuso. In primo luogo quello di verificare se c'è stato abuso sessuale sul minore, tramite la raccolta di "evidenze oggettive" in base alle quali sarà possibile intraprendere il processo di tutela del minore, nonché il perseguimento penale dell'abusante. Allo stesso tempo bisogna garantire al minore l'esperienza di ascolto e accoglimento durante tutta la fase della rivelazione; occorre perciò, accanto all'esplorazione dei fatti, indagare e sostenere i sentimenti e le emozioni legate al racconto dell'abuso; solo in questo modo l'accertamento costituirà per il bambino un'esperienza in cui ricevere comprensione e aiuto, e non solo l'occasione di una dolorosa rievocazione dei fatti. In tal senso, di fronte ad un sospetto di abuso, approfondire la reale natura degli avvenimenti significa operare già un primo intervento in termini non solo di protezione ma anche di sostegno psicologico del minore.

1.1 Informazione esplicita, informazione indiretta di abuso.

Generalmente un professionista che operi nel settore sanitario, sociale, psicologico, educativo, giudiziario, ecc. viene a contatto con un caso di abuso principalmente in due modi:

- Rivelazione esplicita da parte della vittima o informazione diretta dell'abuso;
- Informazione indiretta o mascherata dell'abuso.

Nel primo caso sarà il minore stesso a rivelare ai familiari, all'insegnante, o ad un adulto di fiducia l'avvenuto abuso; oppure sarà un adulto a richiedere un accertamento per sospetto di abuso o a denunciare l'accaduto.

Nel secondo caso, il sospetto di abuso nasce in seguito all'intervento di un operatore (del settore sociale, educativo, sanitario, ecc.) che s'imbatta, nella sua attività ordinaria, in una situazione con caratteristiche compatibili ad un caso di abuso; ad esempio un'insegnante che osserva comportamenti e segni sospetti in una propria alunna, come frequenti assenze da scuola; racconti con espliciti riferimenti sessuali, difficoltà a giocare con i propri coetanei, ecc. Oppure all'operatore viene fatta richiesta d'intervento di altro tipo, dalla quale però emergono informazioni di sospetto abuso, per esempio la richiesta di un test di gravidanza da parte di una giovane adolescente con indicazioni vaghe sulla paternità, oppure la richiesta di una visita medica in seguito malesseri fisici estesi all'area genitale, ecc. Solo in apparenza i casi d'informazione esplicita di abuso, si presentano come meno problematici in termini di accertamento dei fatti. Se nel caso di abuso mascherato, infatti, il problema principale è quello della rilevazione e quindi della capacità degli operatori di saper riconoscere e cogliere i segnali di disagio espressi più o meno consapevolmente dal minore, nel caso di rivelazione esplicita dell'abuso il problema che si pone è quello della credibilità di chi denuncia. Sorgono in questo caso i legittimi sospetti sulla veridicità delle sue affermazioni, sia nel caso che si tratti della vittima (suggestione, confusione sul significato di reale degli avvenimenti, ecc.), sia che si tratti dell'adulto denunciante, che potrebbe avere interessi strumentali a "creare" un caso d'incesto (ad esempio accusare un coniuge con cui si è in conflitto). Da tutto ciò emerge quanto delicato sia il momento della testimonianza del minore in quanto unico elemento, spesso, su cui si costruisce l'accusa.

1.2 Euristiche della Rappresentatività e della disponibilità

Nel rispondere ai quesiti proposti dal Giudice nel caso di un abuso sessuale su un minore e, quindi nel formulare una perizia, spesso si cade nell'errore a causa dell'euristiche della rappresentatività. Tutti abbiamo la tendenza a valutare le persone o le situazioni riconoscendole come appartenenti ad una data categoria e quindi tendiamo ad *attribuire* loro tutte le caratteristiche che tipicamente in modo stereotipato vengono associate a tale categoria stessa, commettendo così un errore

d'ipergeneralizzazione. Ad esempio, in seguito ad alcune ricerche (Kelley H. 1990) molti professionisti dimostrano una maggiore tolleranza e raccomandano pene minori per i responsabili degli abusi se questi appartengono a strati sociali elevati, e ritengono che l'abuso sessuale sia più grave se il responsabile è di basso stato sociale. Inoltre, vi è la tendenza a minimizzare l'impatto dell'abuso sessuale sulle vittime di sesso maschile rispetto a quelle di sesso femminile.

Ricordo brevemente il *modello della logica dell'attribuzione* di Kelley¹⁷, secondo cui giungere a formulare un'attribuzione su di un comportamento equivale a porsi idealmente tre domande: c'è coerenza?, il comportamento esprime un consenso?, il comportamento si può generalizzare anche ad altre situazioni?. Quando le persone devono fornire una spiegazione logica del comportamento altrui e rispondono d'informazioni sufficienti per rispondere ai tre quesiti citati, procedono secondo tale modello. Tuttavia, nella vita reale spesso alle persone mancano le informazioni o il tempo o la motivazione necessari per attivare tale logica e il loro ragionamento prende delle scorciatoie che possono portare ad errori, a distorsioni sistematiche nell'attribuzione. Ovviamente, sarebbe auspicabile che ciò non fosse vero per chi deve formulare una perizia e, più in generale, per chi lavora nel campo giuridico.

Da non sottovalutare neanche *l'effetto di salienza*, ovvero il fatto che quanto si è più specializzati in un dato argomento, tanto più si tende a percepirlo in modo diverso e a rilevarne la presenza in modo più frequente rispetto ad altri specializzati in altri settori. In altri termini, talvolta i periti, occupandosi solo di abusi sui minori, tendono ad iperstimarne la frequenza.

Infine, le nostre convinzioni sono così radicate che è difficile poterle modificare. E ricordando K. Popper, dovremmo evitare di cadere nella facile spirale della verifica delle ipotesi fatte a priori per lavorare sulle falsificazioni di esse ed essere, così, certi della loro veridicità.

2 Brevi accenni sulla Capacità di Testimoniare del Bambino Abusato

La ricerca sul ricordo di episodi che potrebbero essere oggetto di testimonianza è di notevole interesse perché si riferisce ad aspetti particolarmente significativi della nostra memoria, relativi ad eventi che sono stati sicuramente importanti e che ci hanno coinvolti emotivamente. La psicologia della memoria e della testimonianza, già a partire dalle ricerche pionieristiche di cento anni fa di autori quali Cattell e Stern¹⁸, ha dimostrato che i nostri ricordi di eventi della vita reale possono essere ingannevoli e lacunosi, anche quando saremmo pronti a giurare di aver sperimentato le cose proprio in quel modo. Tuttavia, soprattutto se ben esaminata e non condizionata da domande suggestive, la memoria umana è capace di riportare molti elementi di verità di sicura utilità per la

¹⁷ cit. in P. Grey "Psicologia" Zanichelli, 2000

¹⁸ cit. in Cornoldi C. "Psicologia della memoria nelle aule dei tribunali" riv. "Psicologia e Psicologi" Erikson volume 2, numero 2, settembre 2002

sede testimoniale. Diversi studi hanno mostrato che i bambini possono riportare correttamente episodi cui hanno assistito. Tuttavia, per una corretta valutazione della testimonianza bisogna esaminare l'influenza del contesto sia in relazione al processo, sia in relazione al primo resoconto fornito dell'episodio e a tutte le occasioni precedenti in cui il bambino testimone oculare ha dovuto parlare di ciò che ha visto o vissuto.

Il codice penale stabilisce nell'art. 196 "Capacità di testimoniare" che ogni persona ha la capacità di testimoniare, sebbene sia necessario stabilire la sua idoneità fisica o mentale per rendere testimonianza tramite un accertamento che il giudice può chiedere a persone qualificate a far ciò. L'art. 499 "Regole per l'esame testimoniale" stabilisce che tale esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici; nel corso dell'esame sono vietate domande che possono nuocere la sincerità delle risposte; nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono suggerire le risposte.

Ma come si accerta la capacità di testimoniare di un soggetto? Si tratta di un'indagine della personalità che serve per evidenziare eventuali tratti di suggestionabilità, di falsificazione, l'eventuale presenza di processi psichici anomali che facciano dubitare delle capacità di memoria, percezione e di rievocazione del soggetto. Inoltre è necessario indagare sulla presenza o meno di alterazioni patologiche di meccanismi cognitivi o di altre funzioni preposte a giudizi di verità-falsità della realtà.

L'attendibilità di una testimonianza è aspetto riservato al giudice che è l'unico che può indicare se il testimone è da ritenersi attendibile per la testimonianza.

La metodologia da utilizzare per la verifica della capacità di testimoniare del soggetto deve seguire criteri scientifici. Nel caso di un minore è necessario prendere in considerazione:

- suggestionabilità del minore;
- caratteristiche tipiche del pensiero del minore in relazione all'età: i bambini pensano che gli adulti sappiano tutto; i bambini si lasciano facilmente suggestionare dagli adulti;
- capacità del minore di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari;
- come la giovane vittima ha vissuto e ha elaborato la vicenda in modo da selezionare la sincerità, travisamento dei fatti e menzogna, evitando sempre ogni trauma ulteriore.

2.1 Come condurre un colloquio per accertare la presenza di abuso

Un interrogatorio mal condotto comporta il presentare domande che contengono suggerimenti e informazioni che possono essere considerate false e inducenti. È assolutamente obbligatorio evitare

un clima intimidatorio e un'atmosfera per cui ci si aspetta dal bambino una rilevazione a tutti i costi di quel "qualcosa" di terribile che gli è capitato; occorre, poi, prevedere periodi di gioco, evitare sguardi intensi e toccamenti del bambino. Opportuno iniziare il colloquio chiedendo al bambino di raccontare un episodio recente che lo riguarda per verificare il livello di sviluppo linguistico, sociale, fisico e sessuale del bambino e per impostare un'intervista adatta al soggetto in questione. È bene utilizzare frasi brevi e grammaticalmente semplici adoperando gli stessi termini usati dal minore. Inoltre l'intervistatore deve accertare la capacità del bambino di distinguere tra vero e falso, tenendo conto della sua capacità di comprendere il significato della bugia, della verità e delle false credenze. L'intervista si può idealmente scomporre in vari momenti:

- a) la fase di costruzione del rapporto col minore attraverso la creazione di un'atmosfera che permetta al bambino di sentirsi a suo agio. Questo lo si può permettere consentendo al bambino di esplorare la stanza o di stare con un adulto di riferimento all'inizio dell'intervista, oppure di portare con sé un gioco o un oggetto particolarmente gradito.
- b) fase del racconto libero, durante la quale si chiede al bambino di raccontare con parole proprie l'accaduto.
- c) fase delle domande specifiche, aperte e non guidanti, per chiarire meglio le informazioni già raccolte. Evitare di ripetere le stesse domande, poiché il minore può sentirsi spinto a dare una risposta diversa, pensando che la prima fosse sbagliata, e questo accade perché i bambini tendono a compiacere l'adulto e credono che egli sappia tutto.
- d) fase di chiusura o di ricapitolazione di ciò che è emerso. Inoltre, occorre chiudere l'intervista parlando di argomenti neutri, piacevoli per poter congedare il bambino dopo essersi assicurati che non sia rimasto scosso da quanto ha dovuto ricordare (Bull, 1995; 1998)¹⁹.

Il ruolo dell'intervistatore, insomma, è quello di facilitare la narrazione e non di guidarla. I resoconti verbali di bambini piccoli sono molto brevi (Goodman e Reed, 1986)²⁰, ma nonostante questo molto accurati (Dent, 1988; Cole e Loftus, 1987)²¹, e ripetizioni successive dello stesso resoconto non mostrano l'aggiunta d'informazioni creata ex novo o la presenza d'intrusioni. È stato dimostrato, inoltre, che la modalità che più di ogni altra consente al bambino di esprimere il racconto in modo esauriente è quella di lasciare che ricordi liberamente l'episodio, mentre

¹⁹ cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

²⁰ cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

²¹ cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

l'accuratezza diminuisce notevolmente se ai bambini viene chiesto di rispondere a domande specifiche o di svolgere prove di riconoscimento dei volti (Brainerd, Ornstein, 1991; Dent, 1992).²²

2.2 Lo Statement Validity Analysis

Abbiamo già accennato al fatto che la verifica della capacità testimoniale di un soggetto deve seguire criteri scientifici, poiché il non affidarsi a criteri oggettivi comporterebbe degli errori giudiziari notevoli soprattutto nei casi di abuso sessuale su minore, nei quali spesso l'unico elemento di giudizio è proprio la testimonianza del minore.

La possibilità che una testimonianza non sia un resoconto accurato di quanto è accaduto è sempre presente e il rischio è quello di decidere della veridicità di una testimonianza sulla base del giudizio personale. È per questo motivo che nei tribunali tedeschi è stato introdotto un metodo di analisi del contenuto di affermazioni verbali chiamato Statement Validity Analysis (S. V. A.) che riduce la probabilità d'errore attraverso metodi specifici nella conduzione dell'interrogatorio e nell'analisi del contenuto della deposizione. Tale strumento comprende le seguenti fasi:

- a) attento esame dell'informazione relativa al caso, attraverso i verbali di polizia, l'anamnesi psicosociale delle persone coinvolte, test diagnostici, documenti del tribunale e informazioni della scuola;
- b) intervista semistrutturata del minore in cui le domande si articolano partendo dalle domande pensate allo scopo di ottenere un racconto libero dell'evento, per arrivare a quelle che richiedono risposte più specifiche (Steller & Boychuck, 1992)²³;
- c) analisi di contenuto basata sui criteri del metodo CBCA (Criteria-Based Content Analysis) che consta di 19 criteri, detti indicatori di realtà, che dovrebbero differenziare le testimonianze vere da quelle false;
- d) esame della validità che consiste in un procedimento guidato da tentativi di falsificazione;
- e) compendio articolato dell'analisi di contenuto e dell'esame di validità.

Criteria-Based Content Analysis

CARATTERISTICHE GENERALI

Crit. 1 Struttura logica (coerenza e consistenza delle dichiarazioni nella globalità)

Crit. 2 Produzione non strutturata (l'informazione è strutturata in modo continuo nella deposizione?)

²² cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

²³ cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

Crit. 3 Quantità dei dettagli (la deposizione contiene precisi elementi descrittivi relativi al luogo, agli oggetti, alle persone e alle azioni relative all'abuso)

CONTENUTO SPECIFICO

Crit. 4 Inserimento in un contesto (l'evento critico si trova in stretta connessione spazio-temporale con elementi della routine quotidiana del bambino)

Crit. 5 Descrizioni di interazioni

Crit. 6 Riproduzione di conversazioni (la conversazione o parte di essa è riferita nella sua forma originale, ad esempio riportare un discorso del presunto colpevole con un vocabolario tipico di questi ma non del minore)

Crit. 7 Complicazioni inaspettate (insieme di eventi che possono compromettere lo svolgersi dell'evento)

PARTICOLARITA' DI CONTENUTO

Crit. 8 Dettagli insoliti

Crit. 9 Dettagli superflui

Crit. 10 Dettagli fraintesi ma riportati correttamente (il bambino riferisce azioni e dettagli che egli non comprende correttamente, ma il cui significato risulta chiaro all'intervistatore)

Crit. 11 Associazioni esterne collegate (riguarda racconti di eventi o conversazione di natura sessuale, legati all'abuso ma non verificatesi in quella circostanza)

Crit. 12 Descrizione dello stato mentale soggettivo (al momento del fatto)

Crit. 13 Attribuzione di uno stato mentale all'accusato (al momento del fatto)

CONTENUTO RELATIVO ALLA MOTIVAZIONE AD ACCUSARE

Crit. 14 Correzioni spontanee (favorisce la credibilità del bambino e aiuta ad escludere che questi sia stato indotto a dichiarare il falso)

Crit. 15 Ammissione di mancanza di memoria (probabilmente indica che il teste non ha interesse a fornire una versione dei fatti inequivocabile)

Crit. 16 Emergere di dubbi sulla propria testimonianza

Crit. 17 Auto-deprecazione (riguarda considerazioni del bambino circa l'adeguatezza o meno del suo comportamento che avrebbe facilitato o no l'abuso, riguarda la responsabilità che si assume il bambino circa l'accaduto)

Crit. 18 Perdono dell'accusato (la deposizione tende a giustificare il comportamento dell'imputato)

ELEMENTI SPECIFICI DEL REATO

Crit. 19 Caratteristiche in dettaglio della molestia (il bambino descrive atti sessuali che coincidono con le conoscenze scientifiche della criminologia)

La valutazione dei criteri avviene attribuendo a ciascun criterio il punteggio 0 se il criterio è

assente, 1 se è presente, 2 se è fortemente presente. Una volta che la presenza di ogni singolo criterio è stata valutata si dovrebbe essere in grado di stabilire la veridicità dei fatti narrati. Alcuni autori (Esplin et al., 1988)²⁴ hanno suggerito che per considerare vera una deposizione può essere utile sommare i punteggi ottenuti relativi ad ogni criterio; per altri (Yuille, 1988)²⁵ una deposizione vera dovrebbe soddisfare i primi 5 criteri più altri due a caso. Attualmente non è possibile dedurre la credibilità di una deposizione solo sulla base del numero dei criteri soddisfatti, dal momento che ognuno è caratterizzato da una diversa rilevanza. In Italia la ricerca per valutare la precisione quantitativa del CBCA è appena agli inizi.

3 Gli indicatori dell'abuso

Da quanto detto finora, una diagnosi di abuso sessuale su di un minore quindi può essere attuata solo attraverso l'analisi attenta del bambino a 360°, che comprenda una valutazione degli aspetti psicologici, fisici e comportamentali della sua esperienza. Pur tenendo conto che in una buona percentuale di casi può manifestarsi come asintomatico, il bambino vittima di abuso di solito manifesta certi comportamenti o sintomi che possono essere considerati come indicatori di una possibile violenza sessuale subita.

INDICATORI FISICI:

Generali

- Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento) se l'abuso è stato compiuto con l'ausilio della violenza fisica
- Sintomatologia fisica o prurito nell'area genitale
- Difficoltà di deambulazione
- Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta
- Biancheria intima macchiata, strappata
- Tracce di sangue o di liquido seminale sugli indumenti o sulla cute
- Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner noto
- Pubertà precoce

Individuabili con esame clinico:

- Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto
- Presenza di corpi estranei uretrali, vaginali e/o rettali

²⁴ cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

²⁵ cit. in Mazzoni G., Ambrosio K., "L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni" riv. Telematica "Psicologia giuridica" anno 3 numero2 luglio-dicembre 2002

- Lesioni genitali e/o anorettali
- Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata
- Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti
- Manifestazione di malattie infettive a trasmissione sessuale (gonorrea, clamidia, conditomi acuminati, sifilide, HIV, ecc)

INDICATORI COMPORTAMENTALI:

- Passività, paura, sfiducia verso gli adulti
- Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l'età
- Difficoltà a stare in relazione con i coetanei (atteggiamenti aggressivi, disinteresse verso attività ludiche)
- Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti
- Calo del rendimento scolastico
- Difficoltà di linguaggio e dell'attenzione

Sintomalogia aspecifica

- Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor nocturnus)
- Disturbi dell'alimentazione
- Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi)
- Ansia
- Depressione
- Fobie
- Sintomi ipocondriaci
- Ritualità ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale)
- Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico

INDICATORI PREVALENTI IN ADOLESCENZA

- Fughe
- Condotte devianti
- Abusi di sostanze
- Condotte autolesionistiche, tentati suicidi
- Sessualità precoce e promiscua
- Inibizione sessuale
- Rifiuto sessuale

Una diagnosi può essere correttamente compiuta solo dopo una raccolta anamnestica attenta ed accurata, un'opportuna valutazione del racconto della presunta vittima o del denunciante, l'esame attento del comportamento e una valutazione psicologica del bambino, una visita medica e l'esecuzione, se necessario, di esami di laboratorio. Si deve però ricordare che molti bambini non presentano segni fisici di violenza dato che, spesso, l'abuso sessuale sui bambini, specie se molto piccoli, non consiste nella penetrazione ma in una serie di pratiche sessuali (baci, manipolazioni, carezze, rapporti orali, ecc.) che non danno l'opportunità di essere dimostrate a posteriori. Anche quando la violenza comprenda la penetrazione, ad esempio nel caso di vittime adolescenti, o nei casi in cui la manipolazione lasci comunque i suoi segni, capita che i minori vengano visitati quando ormai è trascorso molto tempo dall'abuso e i segni stessi non sono più riconoscibili. Per questo motivo è importante che la visita medica venga condotta al più presto, soprattutto se si suppone che la violenza sia stata perpetrata entro le 72 ore precedenti; oppure quando la vittima accusa sintomi quali perdite dai genitali, dolori, sanguinamenti. Secondo Del Vecchio (1997)²⁶ esistono maggiori problemi di identificazione nei casi di abuso sessuale rispetto al maltrattamento fisico. Infatti, riconoscere fratture, ustioni, contusioni, ecchimosi e valutare l'attendibilità delle testimonianze dei minori e adulti sull'accaduto è un compito di certo complesso ma che permette di fornire, con maggiore sicurezza, diagnosi differenziali tra violenza e lesività accidentale. L'abuso sessuale invece, presenterebbe maggiori problematiche sul piano dell'accertamento sanitario, quali:

- Il racconto del minore rischia di venire trascurato se non viene comprovato da una prova fisica dell'accaduto.
- In assenza di segni fisici evidenti non significa che il minore non ha subito violenza, così come la presenza di diversi sintomi non prova l'avvenuto abuso poiché aspecifici.
- I medici riterrebbero molto rara l'eventualità di incontrare nella pratica quotidiana casi di abuso sessuale di minori e la formazione universitaria non formerebbe sufficientemente a tali evenienze.
- Ci sarebbe una scarsa specializzazione degli operatori sanitari sulla anatomia anale e genitale in età prepuberale.

Ugualmente complesso e problematico appare il processo di accertamento di abuso nell'ambito della valutazione psicologica. Anche in questo caso occorre fare riferimento a degli indicatori, come quelli menzionati e ad alcuni criteri che aumenterebbero il grado di attendibilità raggiunta dalla verifica. Quest'ultimo punto appare significativo soprattutto se si considera che, come precedentemente detto, un adulto nel porre le domande al bambino fornirebbe involontariamente una notevole quantità d'informazioni suggestive su quanto è accaduto, su quello che il bambino ha

²⁶ cit. in Strano M., Gotti V., Germani P. "Gli indicatori psicologici e medico-legali dell'abuso sessuale sui minori" riv. Telematica "Psychomedia" 16 Marzo 2001

visto, sulle sue impressioni, ecc. In tal senso appare di cruciale importanza poter verificare o falsificare, nella valutazione, le ipotesi di erronea o falsa denuncia (vedi Tab. 1 e Tab. 2).

A tal fine occorre escludere le almeno seguenti possibilità:

- che si tratti di un bambino psicotico con fantasie persecutorie di tipo invasivo;
- che il racconto sia una fantasia frutto di un'enfatizzazione dei vissuti edipici del bambino;
- suggestionabilità: va escluso che il bambino abbia raccolto e fatto proprie fantasie o preoccupazioni a sfondo sessuale di un adulto particolarmente significativo;
- fraintendimento: va escluso che per esempio che una madre possa avere erroneamente attribuito significato sessuale a normali comportamenti di un altro adulto;
- persuasione: va escluso che un adulto abbia volutamente fabbricato una falsa denuncia e che il bambino sia stato persuaso a raccontare di essere stato abusato sessualmente.

Possono essere approfondite anche altre aree psicologiche del bambino, come ad esempio verificare l'esistenza dei seguenti vissuti emotivi, indicati come tipici di Child Sexual Abuse:

- Impotenza (il bambino non si sente più padrone del proprio corpo non potendosi sottrarre alle violenze esterne, senso d'incapacità nel chiedere aiuto, sfiducia nel poter cambiare la situazione o essere creduto)
- Tradimento (il bambino sente violato il senso di fiducia che nutre nei confronti di un adulto che dovrebbe proteggerlo, ma che, al contrario, gli usa violenza; può apparire sfiduciato, diffidente, passivo o arrabbiato.)
- Stigmatizzazione (connotazione negativa del ruolo di vittima e presenza del senso di colpa e di vergogna)
- Sessualizzazione traumatica (presenza nel bambino di comportamenti ed atteggiamenti sessuali anomali a causa del coinvolgimento forzato in esperienze sessuali improprie rispetto alla sua età).

P. Fuligni (1997)²⁷ a proposito della perizia psicologica sui minori nei processi per pedofili, sostiene che sono possibili diverse fonti di errore in questo tipo di valutazione, legate a:

- Equivocità degli indicatori
- Suggestionabilità dei bambini
- Livello di competenza linguistica della vittima
- Eventuali problemi di handicap
- Contesto di rievocazione condizionata da figure adulte.

²⁷ cit. in Strano M., Gotti V., Germani P. "Gli indicatori psicologici e medico-legali dell'abuso sessuale sui minori" riv. Telematica "Psychomedia" 16 Marzo 2001

Tab. 1 Possibili cause di false rivelazioni

CAUSE ESTERNE	CAUSE INTERNE	
<ul style="list-style-type: none"> - Fraintendimenti dell'adulto - Persuasione - Contagio di gruppo - Interviste suggestive - Terapia suggestiva 	INCONSCE - Fattori cognitivi (memoria, esame della realtà) - Meccanismi di difesa - disturbi sull'asse I, II, III e IV; - fraintendimenti, esagerazioni	CONSCE - bugie innocenti, di fantasia o intenzionali

* Alcuni autori (Ganaway) ipotizzano che i bambini con disturbi associativi creino racconti personali sulla base di immagini provenienti dall'esterno (ad es. dai media) allo scopo di attribuire un significato alle loro esperienze che altrimenti rimarrebbero senza senso e dunque più angoscianti.

Tab. 2 Motivi che influiscono sull'accuratezza e sincerità delle rivelazioni

TIPOLOGIA DELLE FALSE RIVELAZIONI
<p>1. FALSA RIVELAZIONE CHE NASCE NELLA MENTE DI UN GENITORE O ALTRO ADULTO E VIENE 'IMPOSTA' AL BAMBINO (equivoci del genitore, "folie à deux", effetto di dispute tra genitori, interviste soggettive, contagio di gruppo).</p> <p>2. FALSA RIVELAZIONE PRODOTTA DAL BAMBINO PER LA PRESENZA DI MECCANISMI MENTALI INCONSCI NON INTENZIONALI (confusione tra fantasia e realtà, fabulazioni mitomaniche, fantasie di seduzione, errori d'interpretazione, utilizzazione di meccanismi di difesa).</p> <p>3. FALSA RIVELAZIONE PRODOTTA DA MECCANISMI CONSCI E QUINDI INTENZIONALE (bugie finalizzate a soddisfare qualche bisogno personale).</p>


3.1 Diagrammi delle linee temporali dell'abuso sessuale

Tutti i sintomi precedentemente elencati (tranne quelli fisici) o indicatori d'abuso sono caratterizzati dall'aspecificità, ossia dall'impossibilità di riferirli esclusivamente alla connotazione dell'abuso sessuale (De Cataldo Neuburger, 2003). Il problema da risolvere è quindi quello di capire a quale


tipo di trauma (sessuale, da separazione dai genitori, da condizioni legate alla fase evolutiva,...) sia riconducibile lo stato di sofferenza riscontrato nel bambino. Sappiamo che raramente all'attenzione dell'esperto arriva un soggetto "vergine" da manipolazioni da parte degli adulti di riferimento, da fantasie, fraintendimenti, falsi ricordi che possono aver falsato la sua memoria degli eventi. Richard A. Gardner propone di discriminare tra sintomi che insorgono prima della rilevazione dell'abuso e sintomi che emergono successivamente. I minori sottoposti ad interrogatori dalla polizia, da "validators", da avvocati, PM, giudici, psichiatri, psicologi, operatori sociali e terapeuti, possono sviluppare una vasta gamma di sintomi derivanti da queste esperienze traumatiche. In questi casi si può parlare di "Legal process trauma" perché per questi soggetti il trauma non è riconducibile ad un fatto sessuale ma deriva dall'iter processuale. Esistono alcuni diagrammi che facilitano l'inchiesta e che sono molto utili se vengono riportati nella relazione peritale. Il primo diagramma (Sex-Abuse Time -Line Diagram n°1) è utilissimo in situazioni in cui ci sia stato un gap temporale tra l'ultima occasione d'abuso e il momento della rilevazione (es.: una donna adulta accusa un parente di averla abusata quando era bambina). Il lasso di tempo riferito agli abusi in età infantile è rappresentato dallo spazio tra i punti A e B. Il punto C indica il momento della terapia in cui i ricordi dell'abuso sono riemersi. Il punto D indica il momento in cui l'esperto (terapeuta o consulente giudiziario) conduce l'intervista. Il grafico in fondo al diagramma 1 rappresenta gli effetti sintomatici di quest'ultimo tipo di abuso. Come si può notare, il diagramma riporta il graduale incremento di sintomi tra i punti A e B. Al punto C i sintomi dovrebbero essere inferiori a quelli presenti al punto B e se non intervengono rivelazioni, interrogatori e terapie questi sintomi dovrebbero decrescere fino al punto D. Se invece il soggetto, al punto C, è stato sottoposto a terapia e/o al trauma da iter giudiziario, allora i sintomi potranno progressivamente aumentare fino al punto D. Quando l'abuso non c'è stato non si dovrebbero presentare effetti sintomatici né nello spazio A-B né in quello B-C. In tal caso, si dovrebbero trovare effetti sintomatici solo durante il periodo C-D. Il diagramma 2 è utile nei casi in cui il tempo dell'ultima occasione di esposizione all'abuso (B) coincide o è molto vicina al momento della rivelazione (C). In questi casi il duplice trauma legale e terapeutico può intensificare i sintomi e/o porta a galla sintomi che altrimenti avrebbero potuto non emergere. È previsto un graduale aumento dei sintomi nel periodo A-B e, al punto B che segna l'allontanamento dell'abusante e quindi delle occasioni d'abuso, sarebbe prevedibile una graduale diminuzione degli effetti sintomatici, rappresentati dalla linea spezzata tra B/C a D. Tuttavia, se il bambino è sottoposto al duplice trauma legale/terapia la riduzione dei sintomi non si verifica: anzi si noterà un aumento rappresentato dalla parte superiore della linea B/C-D. Nella parte bassa del grafico è rappresentata la situazione che si osserverà quando non c'è stato abuso sessuale. Questi diagrammi sono molto utili anche in casi d'indagini che riguardano la 'reinterpretazione retrospettiva' un

fenomeno che si presenta nelle false accuse di abuso sessuale in cui i comportamenti che durante il periodo corrispondente all'abuso erano attribuiti ad altre cause, dopo la rivelazione vengono reinterpretati in modo da diventare prove della realtà dell'abuso sessuale.

Sex-Abuse Time-Line Diagram No. 1



Sex-Abuse Time-Line Diagram No. 2



4 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo visto come affrontare una perizia in un caso di abuso sessuale con vittima un minore, e come sia necessario sempre tenere conto del singolo bambino che si ha di fronte e possedere le adeguate conoscenze di psicologia evolutiva anche per utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità cognitive del minore, per non creare false rivelazioni.

Condurre un colloquio con un bambino vittima presunta di un abuso sessuale non è per nulla semplice, anche per le conseguenze penali per il presunto abusatore sulle quali, in modo secondario, si è chiamati a rispondere. Inoltre, noi come figure professionali esterne all'ambito giuridico sappiamo quanto gli elementi estranei alla Gestalt del colloquio siano disturbanti per la conduzione dello stesso. E se questo è vero in ambito terapeutico, lo diviene ancor di più in quello dei tribunali. Il minore, vittima di un abuso sessuale è sottoposto, oltre al trauma subito, ad un nuovo trauma derivante dall'ingranaggio complesso della Giustizia. E, per quanto lentamente ci si stia muovendo verso un'analisi della testimonianza del minore meno traumatica possibile, non dobbiamo dimenticare i possibili sintomi aggiuntivi derivanti dall'iter legale. In tal senso, il lavoro che ci apprestiamo a compiere come psicologi forensi è delicato, abbastanza arduo e nondimeno superficiale se pensiamo di assolverlo basandoci esclusivamente sulla presenza o meno degli indicatori di abuso sessuale.

CAPITOLO IV

Abuso Sessuale e Legislazione

Le leggi e gli apparati giudiziari sono e sono stati, nei diversi tempi e luoghi, molto attenti e spesso intrusivi nei confronti della sessualità, ed anche gravemente punitivi verso diversi aspetti di essa. La legislazione attuale non interferisce in alcun modo con l'espressione sessuale degli individui e permette qualsiasi forma di pratica sessuale fra maggiorenni consenzienti in luogo privato. Il sistema giuridico italiano non si occupa di ciò che le persone pensano, dicono o fanno in materia di sesso, ma solamente intende tutelare i soggetti che non vogliono o non possono assistere o partecipare all'attività sessuale altrui, o non sono in grado di deciderlo.

Le leggi relative al comportamento sessuale, in una prospettiva generale, hanno come obiettivo quello di preservare l'ordine morale di una comunità, oppure l'ordine sociale, o la libertà e l'incolumità dei singoli, o la razza, con modalità assai differenziate a seconda dei luoghi e dei tempi. Sono stati proposti diversi schemi entro cui organizzare la generalità dei comportamenti sessuali soggetti a provvedimenti giuridici.

Uno di questi distingue *atti sessuali contro le persone e atti sessuali senza vittime*. I primi violano un diritto alla persona, la vittima appunto che subisce senza colpa un danno ad opera del reo (violenza carnale lede la libertà sessuale; il voyeurismo lede l'intimità). Nei delitti senza vittime nessuno viene leso, ma è il comportamento sessuale che è delittuoso. In alcune realtà statali possono essere illegali e, quindi, perseguibili la masturbazione, la sodomia, e così via.

Un secondo schema classifica i medesimi comportamenti a seconda delle persone che vi sono implicate e dei luoghi in cui vengono compiuti. Si distinguono così come illegali *attività sessuali in luoghi privati fra adulti consenzienti* (masturbazione, rapporti oro-genitali, ecc...); *attività sessuali fra adulti di cui uno non consenziente* (stupro, ratto a fine di libidine, ecc...); *attività sessuali fra adulti e minorenni*; *attività sessuali in luogo pubblico* (esibizionismo, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, ecc...).

La terza modalità è quella che fa riferimento al tipo di codice in cui le norme riguardanti la sessualità sono contemplate. In Italia, il *Codice penale* è la raccolta organica delle norme giuridiche per mezzo delle quali lo Stato vieta determinanti comportamenti – i reati – comminando una sanzione o pena. Proprio nel nostro paese, fino a qualche anno fa, la violenza sessuale, che costituiva due reati distinti, la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, era classificata come un delitto contro la libertà sessuale, tutelata in quanto bene relativo alla moralità pubblica e al buon costume. Nel 1996, la violenza sessuale è stata qualificata come delitto contro la persona, che è il

soggetto della tutela dei diritti alla vita, all'incolumità personale, alla libertà personale, alla personalità individuale, alla libertà morale, e così via. La pedofilia, in quanto praticandosi con bambini, è compresa nei delitti di violenza presunta per gli atti di natura sessuale, anche consensuale, con minori di 14 anni (art. 609-ter). L'incesto non è considerato dalla legge italiana un reato in sé, ma costituisce un attentato alla morale familiare. Per questo motivo la punibilità è ammessa solamente se esiste pubblico scandalo, e sono puniti entrambi i soggetti della relazione, anche l'eventuale persona minorenni, purché abbia compiuto 14 anni o non sia stata costretta con la forza e la minaccia.

1 Leggi, Sessualità e Minorenni

Gli aspetti essenziali della normativa vigente sulla capacità dei minori in materia di esercizio della sessualità presentano talune discordanze. Per il Codice civile la capacità giuridica, che è l'attitudine astratta della persona ad essere titolare di diritti e doveri, si acquista alla nascita (art. 1), mentre la capacità di agire, ossia di esercitare da solo, con il proprio volere, gli atti di natura giuridica, si acquista con la maggiore età, ossia col 18° anno d'età (art. 2). Per taluni atti però è stabilita un'età inferiore: a 12 anni il minore deve essere sentito per la propria adozione, a 15 può esercitare i diritti e le azioni dipendenti da un contratto di lavoro, a 16 può essere ammesso al matrimonio, può riconoscere i figli naturali, può proporre azione di disconoscimento della paternità, e così via. Per il Codice penale una persona può essere ritenuta responsabile della violazione di una norma e quindi punibile quando è capace di intendere e di volere (art. 85). Tale capacità si presume assente nei minori di età inferiore ai 14 anni, che pertanto non sono imputabili, e va di volta in volta accertata nei minori fra i 14 e i 18 anni, i quali possono essere sottoposti a giudizio penale (art. 97). Nei confronti dell'esercizio sessuale, la legge riconosce indirettamente la capacità del minore di gestire il proprio corpo ai fini sessuali dall'età di 14 anni quando, all'art. 609 quater sulla violenza sessuale, afferma che «*soggiace alla pena....chiunque....compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni 14....*»; prima dei 14 anni l'attività sessuale non è mai considerata liberamente scelta e si esclude che il minore possa essere validamente consenziente. Unica eccezione è quella introdotta dalla nuova legge sulla violenza sessuale che ammette la non punibilità del minore che compie atti sessuali consensuali con persona che abbia compiuto i 13 anni, se fra loro la differenza d'età non è superiore ai 3 anni. Anche quando non esiste una reale violenza fisica, come avviene ad esempio in molti casi di pedofilia, la legge intende tutelare i minori dalla pratica troppo precoce della sessualità, nell'ipotesi che essa sia sempre dannosa al loro equilibrio fisico e psicologico. Come abbiamo modo di notare, si verifica una contraddizione normativa: si ammette che il ragazzo di 13 o di 14 anni, se lo vuole, possa praticare sesso, ma non gli è concesso

di sposarsi e di riconoscere il figlio concepito attraverso tale pratica, se non al compimento dei 16 anni. Gli è però concesso di accedere ai consultori familiari e alle strutture sanitarie e richiedere la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile (legge sull'aborto n. 194 del 22-5-1978), senza limitazione d'età e senza l'obbligo del consenso dei genitori. Sicuramente, la nuova legge n. 66 del 15 Febbraio 1996 ha introdotto un'innovazione rispetto alle leggi che vigevano prima di allora in materia di violenza sessuale. Grazie a questa legge la gravità dell'offesa non è commisurata solo a congiunzioni e penetrazioni, ma si riferisce all'oggetto della tutela giuridica, alla libertà personale della vittima e, dunque, alla violazione della sua intimità, dignità, integrità psicofisica attraverso l'attività sessuale prevaricatrice o abusante del colpevole. La legge n. 66 sanziona in modo unico tutti gli atti sessuali connotati da violenza, minaccia o da abuso di autorità con una pena che va da cinque a dieci anni di reclusione, mentre nei casi aggravati, di cui tratta l'art. 609 ter c.p. (abuso sessuale su persona con inferiorità fisica o psichica), la pena va da sei a dodici anni di reclusione. Non dobbiamo dimenticare che uno dei più grandi meriti di tale legge è quello di aver trasferito le violenze sessuali dai reati contro la moralità pubblica ed il buon costume a quelli contro la persona.

I processi per violenza sessuale contro un minore si svolgono sempre a porte chiuse. Una qualche tutela psicologica del minore è prevista dall'art. 14 (inserito all'art. 398 del C. p. p.) che consente al giudice che svolge le indagini di procedere con incidente probatorio all'assunzione di testimonianza di persona minore di anni sedici, stabilendo luogo, tempo e modalità opportune per le esigenze del minore, potendo svolgere l'udienza anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi di strutture specializzate di assistenza, o anche nell'abitazione.

1.1 Perizia psicologica sull'imputato di abuso sessuale?

Oggi, ai sensi dell'art. 220 II comma c.p.p. che ricalca il testo dell'antico divieto contenuto nell'art. 314 II comma c.p.p. abrogato, la perizia psicologica sull'imputato è proibita. La giustificazione di tale divieto viene ricondotta al fatto che se si concedesse che la perizia psicologica fosse fatta prima che si accerti la responsabilità dell'imputato, l'accusa potrebbe evincere elementi o indizi di reità dal contenuto della stessa. Ma ciò è vero anche per la perizia psichiatrica, che come si sa è ammissibile, attraverso la quale si accerta lo stato psichico dell'imputato al momento del fatto. Il Senatore Siniscalchi ha presentato una proposta di legge per permettere la perizia psicologica sull'imputato poiché prevede che i fatti emersi dalla perizia psichiatrica e da quella psicologica non possono essere utilizzati ai danni dell'imputato. Se tale proposta si trasformerà in legge, si eviteranno pericolose violazioni dei diritti di difesa dell'imputato e si limiterà la richiesta degli avvocati di presenziare alla perizia psichiatrica e psicologica per evitare l'effetto disturbo. Dal

punto di vista, infatti, della psicologia legislativa occorre predisporre una disposizione che dichiari inutilizzabili dal punto di vista indiziario i fatti emersi durante la perizia. Anche se il proibir loro di partecipare a questi tipi di perizia comporterebbe delicati problemi di costituzionalità.

2 Figure professionali tenute a segnalare i casi di sospetto abuso

In primo luogo, sulla base degli art. 365 c.p. e 334 c.p.p., c'è l'obbligo di referto da parte degli operatori sanitari che, nell'esercizio della propria professione, abbiano prestato la propria opera o assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. E' altresì obbligato alla denuncia di reato il "pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" che nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, venga a sapere di un delitto procedibile d'ufficio. E' importante ricordare che l'obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto (il codice parla di casi che "possono" presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio) in quanto sta solo alla funzione giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la natura dolosa o accidentale del caso. La legge quindi punisce l'omissione di referto o denuncia, a meno che il pubblico ufficiale sia costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.); oppure quando attraverso il referto, si esporrebbe il paziente a procedimento penale (art. 365 c.p.). In questo caso però, occorre precisare che il paziente di cui si deve tutelare la salute ed ignorare la eventuale criminalità, è esclusivamente il minore (vittima) e non il potenziale autore di reato che lo accompagna. Il genitore in questi casi non può nemmeno rivendicare il diritto al segreto professionale (art. 622 c.p.) dato che si pone un grave conflitto di interessi fra il vero titolare (il paziente minore) e chi lo vorrebbe o dovrebbe rappresentare (il genitore). L'obbligo giuridico di denunciare l'abuso o il sospetto abuso non riguarda invece il cittadino comune, che è tenuto comunque a farlo sul piano morale.

3 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo visto che non esiste sul piano giuridico una legge specifica per la pedofilia la cui sanzione viene fatta rientrare nelle pene per i reati di abuso sessuale. Sappiamo che per il Codice Penale (art. 85) "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile". Essere imputabile, per l'art. 88 e 89 sempre del C.p., significa eliminare la possibilità di avere al momento del fatto il vizio totale di mente o parziale per cui la sua capacità di intendere e di volere era totalmente esclusa o grandemente scemata. Questo vuol dire che per imputare un soggetto di un qualsiasi reato bisogna fare una ricostruzione retrospettiva del suo stato mentale, bisogna stabilire se il soggetto è in grado

di aderire alla norma. Ma il soggetto pedofilo è in grado di aderirvi! Nonostante egli abbia, però, una capacità di intendere la norma non può resistere davanti ai suoi agenti scatenanti di tipo sessuale e ciò implica non possedere una capacità di volere assoluto. Il violentatore è frenabile perché il suo oggetto erotico è la donna che può ottenere in tanti modi, il pedofilo (soprattutto con pedofilia esclusiva primaria: eccitabile esclusivamente da soggetti prepuberi) non ha la possibilità di acquietare il suo impulso sessuale con oggetto erotico fruibile. Detto questo, abbiamo, noi come società, diritto di trattarlo penalmente come qualsiasi altro soggetto che abbia un oggetto sessuale ungiabile? Non sarebbe più equa una legge specifica per la pedofilia che sia in grado di tutelare i minori-vittime e che sappia sancire pene diverse per chi, come il soggetto pedofilo, non ha caratteristiche personologiche assimilabili a quelle di qualsiasi altro soggetto che violenta l'intimità di altre persone? Ovviamente, le risposte le lascio al legislatore. Noi, come psicologi, possiamo studiare il "fenomeno", cercare di prevenirlo attraverso una molteplicità di approcci orientati al bambino, alle famiglie e alla società in generale, cercando di svolgere attività di sensibilizzazione verso la popolazione anche con programmi educativi mirati alla popolazione scolastica.

BIBLIOGRAFIA

- ARNOLD W., EYSENCK H. J., MEILI R., (a cura di - 1986) *Dizionario di Psicologia*, Ed. Paoline
- BOCCIONI A., (2001) *Abuso Sessuale e Legislazione*, pubblicato sul sito URL address <<http://www.aipgitalia.org/tesinemaster1.htm>> Marzo-Ottobre
- CANTARELLA E., (1995) *Secondo Natura. La Bisessualità nel mondo antico*, Rizzoli
- CORNOLDI C., *Psicologia della memoria nelle aule dei tribunali*, rivista “Psicologia e Psicologi” Erikson, Volume 2, numero 2, settembre 2002
- DE CATALDO NEUBURGER L., *Sex – Abuse Time Line Diagrams*, pubblicato sulla Newsletter della Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, n° 13 Aprile-Giugno 2003
- DSM-IV, (1996) *Manuale Diagnostico e Statistico e dei Disturbi Mentali*, Masson Milano
- GALIMBERTI U., (1992) *Dizionario di Psicologia*, UTET
- GALIMBERTI U., *Il muro del silenzio*, Repubblica – Sabato, 29 Aprile 2000
- GREY P., (2000) *Psicologia*, Zanichelli
- GUASTO G., *L’adultocentrismo nel trattamento istituzionale e terapeutico dell’abuso sessuale*, pubblicato sulla rivista telematica “Psychomedia” 21 Maggio 1999, URL address <<http://www.Psychomedia.it/index1.htm>>
- GULOTTA G., e coll., (2000) *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale, minorile*, Giuffrè Milano
- MAZZONI G., AMBROSIO K., *L’analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del metodo di analisi del contenuto C.B.C.A. in bambini di 7 anni*, pubblicato sulla rivista telematica “Psicologia Giuridica”, Anno 3, n°2 Luglio-Dicembre 2002, URL address <<http://www.psicologiagiuridica.com/>>
- NATALI A., *La sessualità e la Legge*, in “*Sessuologia Clinica*” a cura di G. Rifelli, (1996) Masson Milano

STANZIANI D., STENDARDO V., *L'abuso sui minori: il volto della pedofilia*, in
URL address <<http://www.dirittoefamiglia.it/Redazion/Colloab/Stanziani.htm>>

STRANO M., GOTTI V., GERMANI P., *Gli indicatori psicologici e medico-legali
dell'abuso sessuale sui minori*, riv. Telematica "Psychomedia" 16 Marzo 2001 URL
address <<http://www.Psichomedia.it/index1.htm>>

Appunti estratti dal "Master in Psicologia Psicopatologia Forense A.I.P.G." Gennaio-
Giugno 2003 Roma

Dati estratti dal "Master in Psicologia Psicopatologia Forense A.I.P.G." Gennaio-
Giugno 2003 Roma